

CONTRATTI DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE: TUTTE LE NOVITA'

di Marco Giorgetti

Dal 24 ottobre 2012 le compravendite di prodotti agricoli ed alimentari sono regolati dall'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i contratti di vendita che hanno per oggetto cessioni di prodotti agricoli ed alimentari la cui consegna avviene nel territorio dello Stato dal 24 ottobre 2012, pertanto le consegne dei beni che verranno effettuate a partire da tale data soggiacciono alle nuove regole.

I contratti già in essere devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012, in relazione ai requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 62, ovvero la forma scritta, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo le modalità di consegna e di pagamento.

Non rientrano nella nuova disciplina le cessioni istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito e le cessioni ai privati consumatori.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il Decreto interministeriale per la definizione delle modalità applicative delle disposizioni dettate dall'art. 62 del DL n. 1/2012.

IL CONTRATTO

Le nuove regole prevedono, a pena di nullità, l'obbligo della stesura del contratto in forma scritta per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari ovvero quelli destinati ad essere ingeriti da esseri umani.

In particolare per prodotti agricoli si intendono i prodotti dell'allegato 1 di cui all'articolo 38 comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per prodotti alimentari i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

Il contratto deve contenere: la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione.

Il contratto può essere sostituito dall'indicazione degli elementi minimi nel documento di trasporto o di consegna, nella fattura o nell'ordine di acquisto. In questi casi il documento deve contenere la dicitura che l'annotazione assolve agli obblighi di cui all'articolo 62 del DL 1/2012.

La dicitura da riportare è “assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27”. In caso di inosservanza è prevista una sanzione da 516 a 20.000 euro.

La novità più importante è quella che fissa i termini di pagamento relativi alla cessione di prodotti agricoli e alimentari che dal 24 ottobre 2012 sono previsti in:

30 giorni per i prodotti deteriorabili

60 giorni per i prodotti non deteriorabili.

Si considerano deteriorabili quei prodotti per i quali il produttore stabilisce una durata inferiore a 60 giorni.

Per prodotti alimentari deteriorabili si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

- tutti i tipi di latte.

Come detto i termini di pagamento sono previsti in 30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili e di 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

Il termine decorre dalla dell'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Esempio: consegna effettuata nel mese di novembre, fattura ricevuta il 5 dicembre, il termine per il pagamento scade il 30 gennaio (in ipotesi di prodotto deteriorabile).

Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza del termine la sanzione va da 500 a 500.000 euro, graduata in base al fatturato del debitore, alla ricorrenza e alla misura dei ritardi.

I DUBBI

Data l'importanza che assume la data di ricevimento della fattura lascia perplessi il fatto che la certezza della data di ricevimento della stessa sia stata scrupolosamente prevista unicamente per quel che riguarda la determinazione degli interessi di mora, mentre per il ricevimento della fattura i confini sono incerti.

Ai fini della maturazione degli interessi di mora, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di fattura consegnata a mano dove in questo caso la data decorre dalla data fattura, oppure di invio a mezzo raccomandata a/r, posta elettronica certificata PEC e fattura elettronica mediante impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente.

In caso di mancato pagamento nei termini sopra stabiliti (30 o 60 giorni) gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del pagamento.

Gli interessi di mora sono pari al tasso di riferimento stabilito dalla BCE maggiorato di due punti attualmente il 10%.

Le parti possono comunque concordare un tasso diverso.

Per quel che riguarda i termini di pagamento viene precisato che in caso di incertezza sulla data di ricevimento, si considera che la fattura sia stata ricevuta

nella data di consegna dei beni.

Qualche problema quindi potrebbe nascere nel caso di fatturazione differita, pertanto occorre porre attenzione alla certezza che la controparte abbia ricevuto la fattura.

LE MODALITA' DI FATTURAZIONE

Vista la previsione di due differenti termini di pagamento, la normativa prevede che vengano emesse fatture distinte per i prodotti deteriorabili e per quelli non deteriorabili.

L'istituzione di un termine perentorio per il pagamento delle forniture nel settore alimentare ha comunque un precedente i cui effetti sono stati confermati anche dal decreto attuativo.

Riguarda la legge 18 febbraio 1999, n. 28 che all'articolo 22 già prevede un termine specifico per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici.

E' previsto infatti che per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

In caso di mancato rispetto del termine di pagamento dei prodotti alcolici, il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Tornando al commento dell'art. 62 si ricorda che le disposizioni della norma vietano altresì qualsiasi comportamento del contraente che abusando della propria forza commerciale imponga condizioni contrattuali ingiustificamente gravose, ad esempio prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche se fornite da terzi, senza connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto, escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero crediti, determinino in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, la previsione contrattuale di clausole che impongano al venditore un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna di prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese.

L'elenco delle pratiche commerciali sleali si trova in allegato al decreto applicativo.

ESEMPIO

La ditta di forniture alimentari DELTA SRL rifornisce nel mese di novembre la PIZZERIA VECCHIA NAPOLI SNC.

La consegna è unica e la DELTA SRL effettua a fine mese la fatturazione differita.

Al momento della fatturazione la società Delta emetterà due distinte fatture in quanto la consegna comprende prodotti deteriorabili e non.

Supponendo che la fattura venga emessa il 30.11.2012 vediamo il comportamento che potrebbero attuare i contraenti per tutelarsi ai fini dell'art. 62.

Innanzitutto la "prova" che l'acquirente ha ricevuto la fattura serve al venditore per l'eventuale decorrenza degli interessi di mora. Quindi

per aver la certezza che la Pizzeria Vecchia Napoli l'abbia ricevuta in una specifica data la Delta srl o procede all'invio di fattura elettronica, o invio della fattura con P.E.C., o con l'invio tramite raccomandata o con consegna diretta, facendosi controfirmare per ricevuta.



Per quel che concerne il rispetto del termine di pagamento invece l'onere della prova si sposta sull'acquirente, infatti se lo stesso vuole sostenere che i 30 o 60 giorni decorrono da una determinata data sarà lui che dovrà fornire prova dell'avvenuto ricevimento in quanto in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

Pertanto nel caso di specie con fattura emessa e spedita con posta ordinaria il 30.11.2012 e ricevuta dalla Pizzeria in data 05.12.2012, la stessa potrebbe ritornare copia della fattura a mezzo fax alla Delta srl a comprova del ricevimento in data 05.12.2012, in questo modo i 30 e i 60 giorni decorreranno dalla fine di dicembre.

DELTA SRL
Via Marecchiese snc
47923 Rimini
P.IVA 00000000000

Spett. PIZZERIA VECCHIA NAPOLI SNC
Vicolo Cieco n. 5
47923 Rimini
P.IVA 11111111111

ddt n. 100 del 10/11/2012

descrizione	prezzo unitario	totale
Fornitura di n. 10 scatole pelati San Marzano	5	50
Fornitura di n. 5 Confezioni Mozzarella Gran Bufala	10	50

Consegna a mezzo mittente

Firma del conducente _____

Annotazioni: Il presente contratto dura fino al 30.11.2012

Pagamento 30 - 60 gg dalla data di ricevimento fattura

“Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.”

DELTA SRL
Via Marecchiese snc
47923 Rimini
P.IVA 00000000000

Spett. PIZZERIA VECCHIA NAPOLI SNC
Vicolo Cieco n. 5
47923 Rimini
P.IVA 11111111111

fattura n. 100 del 30/11/2012

descrizione	prezzo unitario	totale
Fornitura di n. 10 scatole pelati San Marzano come da ddt n. 100 del 10/11/2012	5	50

TOTALE IMPONIBILE	50
IVA 21%	10,5
TOTALE FATTURA	60,5

Pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura.

DELTA SRL
Via Marecchiese snc
47923 Rimini
P.IVA 000000000000

Spett. PIZZERIA VECCHIA NAPOLI SNC
Vicolo Cieco n. 5
47923 Rimini
P.IVA 11111111111

fattura n. 101 del 30/11/2012

descrizione	prezzo unitario	totale
Fornitura di n. 5 Confezioni Mozzarella Gran Bufala come da ddt n. 100 del 10/11/2012	10	50
TOTALE IMPONIBILE	50	
IVA 21%	10,5	
TOTALE FATTURA	60,5	

Pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

5 novembre 2012
Marco Giorgetti